



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 02

IN DATA 31/01/2019

OGGETTO: Servizio SET 118 -rapporti convenzionali ASREM, Croce Rossa Italiana e Organizzazioni di Volontariato.

Il Responsabile dell'istruttoria

Stefano Pini

Il Direttore del Servizio

Melante

Il Direttore Generale per la Salute

Nolfalo

Il Sub Commissario Ad Acta

Alfano



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 02

IN DATA 31/01/2019

OGGETTO: Servizio SET 118 -rapporti convenzionali ASREM, Croce Rossa Italiana e Organizzazioni di Volontariato.

COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

DATO ATTO che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

RICHIAMATO l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n.190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

VISTO il Decreto Commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

DATO ATTO del "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

VISTA la legge 21 giugno 2017 n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 - ed in particolare l'art. 34-bis, rubricato: "Programma Operativo Straordinario della Regione Molise";

DATO ATTO che il presente decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018;

ATTESO che tanto rileva a titolo d'istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

VISTA la legge 27 dicembre 1978, n. 833 s.m.i. "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

RICHIAMATO il DCA 62 del 15 dicembre 2017 recante "Disciplina per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi di trasporto e soccorso sanitario. Provvedimenti."

VISTI:

- l'art. 1 comma 18 del D.lgs. n. 502/1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" che prevede "Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona...".
- l'art.8 bis comma 1 del DLgs n. 502 e smi "Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater*, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*."
- il DPR 27 marzo 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza" (G.U. Serie Generale n. 76 del 31 marzo 1992) che nello stabilire che "L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale prevede ai fini di tale attività che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della Sanità".

VISTE:

- la deliberazione della Giunta regionale n.1788 del 30 maggio 1996, con la quale, in attuazione del Piano Sanitario Regionale, è stato definito e approvato il piano organizzativo del "Servizio di emergenza territoriale 118", con la individuazione delle Unità Operative Territoriali (UOT) e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1557 del 6 ottobre 1998, integrata dalla n.75 del 27 gennaio 1999, con la quale, ai sensi dell'art.11 della ex legge regionale n. 3/95, ora L.R. n. 10/2007, sono state individuate nelle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro

Regionale, aventi finalità di carattere sociale e operanti nel campo sanitario, impegnate principalmente nel soccorso e nel trasporto sanitario, quelle alle quali assegnare la priorità nella stipula delle convenzioni con la Regione, gli enti locali e quelli sub-regionali;

- la deliberazione di Giunta Regionale n.1021 del 19 luglio 1999, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per regolamentare il rapporto tra le Aziende Sanitarie Locali, le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro Regionale e la Croce Rossa Italiana e vengono definite le attività da garantire, il compenso spettante ad ogni associazione e alla C.R.I, le modalità di controllo e verifica con l'affidamento del monitoraggio e della verifica alla Centrale Operativa;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n 808/2004 e 978/2008, con le quali sono stabilite le modalità di rimborso per le prestazioni rese dalle Organizzazioni di volontariato e dalla Croce Rossa Italiana;

CONSIDERATO che con gli stessi provvedimenti sono stati definiti i requisiti delle Associazioni di volontariato ascrivibili al settore soccorso e trasporto sanitario per l'accesso alle convenzioni di cui innanzi;

DATO ATTO che per l'attivazione del Servizio di emergenza territoriale 118 le disciolte Aziende Sanitarie Locali e l'ASReM hanno provveduto all'affidamento della gestione operativa ad organizzazioni di volontariato in possesso dei prescritti requisiti;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n 456 del 1° ottobre 2014, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento del servizio di trasporto per l'emergenza territoriale SET 118;

VISTA, inoltre, la successiva deliberazione giuntale n. 295 del 28/07/2017 con la quale è stata disposta la revoca del provvedimento n. 456 del 1/10/2014 e sono state fornite indicazioni all'ASReM per una proroga del rapporto convenzionale con le organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per la gestione del SET 118 fino a tutto il 31 dicembre 2017;

VISTA, altresì, la deliberazione di Giunta Regionale n. 6 dell'11/01/2018, con la quale, nelle more della piena operatività del Codice del Terzo Settore, si davano indicazioni all'ASReM per la proroga dei rapporti convenzionali con le organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per la gestione delle UOT del SET 118 fino al 31 gennaio 2019;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.16/2017 con il quale è stato approvato l'Atto Aziendale dell'ASReM;

CONSIDERATO che:

- il Programma Operativo Straordinario 2015/2018 intende avviare e concludere nel periodo di vigenza un nuovo modello organizzativo dell'assistenza, caratterizzato da un potenziamento delle attività sul territorio e dalla realizzazione di una rete ospedaliera dedicata alle patologie complesse;
- in tale direzione occorre, tra l'altro, modulare le reti attraverso un sistema SET 118 sviluppato in aree complesse, adattando gli interventi, secondo le necessità;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106 *"Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016 n. 106 ed in particolare il titolo 7 *"Dei rapporti con gli Enti pubblici"* articoli 55 *"Coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore"*, 56 *"Convenzioni"* e 57 *"Servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza"*;

CONSIDERATO che:

- il comma 2 dell'art. 56 stabilisce che *"le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate"*;
- il comma 4 del medesimo art. 56 stabilisce che le convenzioni *"devono, inoltre, prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative, i rapporti finanziari riguardanti le spesa da ammettere a rimborso fra le quali devono"*

figurare necessariamente, gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse...";

CONSIDERATO inoltre che il comma 1 dell'art. 57 prevede che *"I servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico Nazionale del Terzo settore ed aderenti ad una rete associativa di cui all'art. 41, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica ed adeguatezza nonché del rispetto dei principi di trasparenza e discriminazione";*

DATO ATTO che il Titolo terzo del predetto Codice del Terzo settore all'art. 17 comma 4 stabilisce che *" le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo di Euro 10,00 giornalieri ed Euro 150,00 mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso";*

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario n. 62 del 15/12/2017 recante ad oggetto *"Disciplina per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi di trasporto e soccorso sanitario. Provvedimenti"* con il quale vengono definiti i requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, stabilendo, 3 anni di tempo per l'adeguamento ai requisiti strutturali, 2 per quelli tecnologici ed 1 per quelli organizzativi;

VISTO, inoltre, il comma 2 dell'art. 101 del già richiamato Codice del Terzo Settore che stabilisce che *"...fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale ed Imprese Sociali che si adeguano alle disposizioni del presente Decreto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, nonché il comma 3 che stabilisce che, il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore";*

VISTO, in particolare, il parere del Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione speciale del 19 luglio 2018 – Numero Affare 00731/2018, avente ad oggetto la richiesta di parere, ai sensi dell'art.20, comma 3, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n.59, sullo schema di decreto legislativo recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106";*

PRESO ATTO della scadenza delle convenzioni in essere tra l'ASReM e le Organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana fissata per il 31.01.2019;

RILEVATA la necessità di prevedere la breve dilazione del termine per l'adozione delle misure necessarie a garantire la continuità del servizio SET 118;

RILEVATA, inoltre, la necessità di stabilire, pertanto, che vengano attuate le necessarie misure finalizzate a garantire la continuità del servizio SET 118, secondo il cronoprogramma di seguito riportato:

- l'adozione del Decreto Commissariale di emanazione di linee guida regionali per la *"Regolamentazione e lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza dei rapporti fra l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise e le organizzazioni di volontariato"* entro il 15 febbraio 2019;
- l'adozione del provvedimento aziendale di emanazione del *"Regolamento aziendale per la disciplina dei rapporti in convenzione con le Organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana"* entro il 28 febbraio 2019;
- la sottoscrizione, entro e non oltre il termine di 45 giorni dall'adozione dell'atto amministrativo aziendale di approvazione ed emanazione del citato Regolamento aziendale, delle convenzioni tra l'ASREM e le Organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana;

RITENUTO necessario precisare che la dilazione del termine di scadenza delle citate convenzioni e il conseguente prolungamento delle attività di cui alle convenzioni in essere avvenga senza alcun onere aggiuntivo per il Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto dei limiti di rimborso fissati nell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 978 del 19 settembre 2008 recante *"Sistema per l'emergenza territoriale SET 118 – Adeguamento tabella rimborsi alle Organizzazioni di volontariato e alla Croce Rossa Italiana – Provvedimenti"*;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto che il presente decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018;
- di prendere atto che la scadenza delle convenzioni in essere tra l'ASReM e le Organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per il servizio SET 118 è fissata al 31.01.2019;
- di prendere atto della necessità di prevedere la breve dilazione del termine per l'adozione delle misure necessarie a garantire la continuità del servizio SET 118;
- di stabilire che vengano attuate le necessarie misure finalizzate a garantire la continuità del servizio SET 118, secondo il cronoprogramma di seguito riportato:
 - l'adozione del Decreto Commissariale di emanazione di linee guida regionali per la *"Regolamentazione e lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza dei rapporti fra l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise e le organizzazioni di volontariato"* entro il 15 febbraio 2019;
 - l'adozione del provvedimento aziendale di emanazione del *"Regolamento aziendale per la disciplina dei rapporti in convenzione con le Organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana"* entro il 28 febbraio 2019;
 - la sottoscrizione, entro e non oltre il termine di 45 giorni dall'adozione dell'atto amministrativo aziendale di approvazione ed emanazione del citato Regolamento aziendale, delle convenzioni tra l'ASREM e le Organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana;
- di precisare che la dilazione del termine di scadenza per l'adozione delle misure necessarie a garantire la continuità del servizio SET 118 ed il conseguente prolungamento delle attività di cui alle convenzioni in essere avvenga senza alcun onere aggiuntivo per il Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto dei limiti di rimborso fissati nell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 978 del 19 settembre 2008 recante *"Sistema per l'emergenza territoriale SET 118 – Adeguamento tabella rimborsi alle Organizzazioni di volontariato e alla Croce Rossa Italiana – Provvedimenti"*;
- di notificare il presente provvedimento all'ASReM.

Il presente decreto, composto da n. 6 pagine e n. 4 allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

dott. Angelo Giustini